

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 21 novembre 2023

Oggetto: decisione in merito al ricorso presentato dal club FC Milano

A seguito del ricorso presentato dal club in epigrafe, si emette la seguente

SENTENZA

PREMESSA

Il club lamenta la mancata annotazione a referto di un giocatore che ha preso alla gara tra il ricorrente e il club SSV Diamante Bozen (Gostner, n.12). Il giocatore, regolarmente tesserato, non è stato incluso nell'elenco dei partecipanti e, incidentalmente, è entrato nel tabellino "marcatori".

Il club ricorrente chiede l'annullamento del risultato e il conferimento di una vittoria "a tavolino".

Il club resistente ha rinunciato a presentare controdeduzioni e memorie.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

respinge il ricorso.

MOTIVAZIONE

Il caso in esame ripropone, per l'ennesima volta, una *vexata quaestio* sull'estensione dei poteri del giudice unico federale, che origina da casi che, seppure non del tutto analoghi, hanno portato a più riprese diversi club ricorrenti a invocare l'annullamento di partite disputate, ponendo il giudicante dinanzi a una contraddizione che, come in questo caso, non ha l'autorità di sciogliere.

Il tema, cioè, se ai sensi dell'ordinamento sportivo attualmente vigente, il GUF possa deliberare l'annullamento di una gara in uno con l'attribuzione di un punteggio nominale quale esito stabilito in via giudiziaria, ovvero un decreto di ripetizione della gara.

Unico precedente appare il ricorso promosso dal club Trento Lumberjacks nel novembre del 2016 che, *inter alia*, lamentava parimenti una mancata annotazione nel referto di un giocatore (anch'egli tesserato) che prese parte alla gara.

Come per il passato, la questione è, semplicemente, priva di soluzione.

Il Regolamento di Giustizia attribuisce al GUF il potere di decidere su "infrazioni meramente tecniche", senza fornire ulteriori lumi sulla specifica declinazione della nozione.

Nel corso degli anni il ruolo del giudice è stato rigorosamente costruito attorno a un principio di *massima conservazione delle attività svoltesi* e di minima "invasività"; in tal senso, si possono fare almeno due esempi:

- La riconosciuta non impugnabilità della squalifica automatica in caso di "Penalità di Partita" (in precedenza "Penalità di partita 3"). A più riprese il GUF ha ribadito che non gli compete la prerogativa di sostituirsi, così in profondità, all'arbitro, finanche ribaltando una sua decisione nelle sue note essenziali.
- Il rifiuto, come in questo caso, di procedere all'annullamento di partite disputatesi, per cui i Club hanno speso risorse e tempo, e i cui risultati sono stati trasmessi alla Segreteria.

In assenza di una norma che fondi una prerogativa di tale rilievo, un'eventuale decisione autonoma del Giudice di (auto)attribuirsi il potere di decidere assumerebbe un carattere, in senso stretto, "politico", cioè di indirizzo organizzativo della Federazione.

È da chiarire che un tale orientamento è stato reso possibile anche dalla circostanza (certo non trascurabile) che mai si sono verificati casi di violazioni talmente plateali da rendere irricevibile, o impraticabile, la convalida del risultato. Se, ad esempio, prendesse parte a una gara un giocatore non solo non iscritto a referto, ma neanche tesserato, si andrebbe a compromettere quell'ordine "minimo" che fa dell'evento sportivo ciò che è, rendendolo una manifestazione del tutto *inesistente*, nel senso di avulsa dalla dimensione federale. Ma, è bene notare, in un caso siffatto, non si porrebbe neanche un problema di "giurisdizione": sarebbero i Club (e, indirettamente, il Consiglio Federale) spontaneamente, a non considerare neanche come "disputata" la gara, e come puramente apparente l'esistenza di una qualsivoglia riferibilità alla FIUF.

Consapevole dell'instabilità che la presente decisione di *non liquet* rischia di ingenerare, si raccomanda, con la massima urgenza, di emendare il regolamento di giustizia perché garantisca una più chiara attribuzione delle prerogative decisionali in capo ai diversi organi. Il giudicante si rende, inoltre, disponibile a fornire l'assistenza tecnica necessaria.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball